Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2024/2678

11.10.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/2678 DEL CONSIGLIO

del 10 ottobre 2024

recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio [1] fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici.

(2) Il regolamento (UE) 2024/257, modificato dal regolamento (UE) 2024/1856 [2] del Consiglio, fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio di 4 997 tonnellate per l'acciuga (*Engraulis encrasicolus*) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 settembre 2024, in attesa della pubblicazione da parte del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) del suo parere scientifico per l'acciuga nella divisione CIEM 9a per tale periodo e ha autorizzato la prosecuzione delle attività di pesca. In seguito alla pubblicazione di tale parere il 21 giugno 2024, il TAC definitivo per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 per il periodo dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025 dovrebbe essere fissato al livello raccomandato dal CIEM per le popolazioni occidentali e meridionali presenti in tale zona. È inoltre opportuno stabilire una condizione speciale in base alla quale le catture nella parte meridionale della zona TAC non devono superare 969 tonnellate, conformemente al parere del CIEM per la popolazione presente in tale zona. Inoltre, per tenere conto del fatto che potrebbero già essere state effettuate catture nell'ambito del TAC provvisorio, è opportuno autorizzare le catture di acciuga nella parte meridionale della zona TAC nel periodo dal 1º luglio 2024 al 30 settembre 2024, oltre alla condizione speciale di 969 tonnellate, purché siano soddisfatte determinate altre condizioni.

(3) Il 29 luglio 2024 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha pubblicato il suo parere sull'impatto socioeconomico del mantenimento dei TAC per il merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione 34.1.1 del Copace per il 2024 al livello raccomandato dal CIEM. Tale raccomandazione dello CSTEP indica il livello di tali TAC necessario per evitare il fenomeno delle «specie a contingente limitante», ossia una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. È pertanto opportuno aumentare i TAC per il 2024 stabiliti dal regolamento (UE) 2024/257. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], tali TAC dovrebbero essere fissati a un livello di 108 tonnellate nella divisione CIEM 8c e di 132 tonnellate nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1, il che, secondo il parere dello CSTEP, consentirà alle flotte di continuare a operare rispettivamente fino al 18 settembre 2024 e all'8 dicembre 2024 riducendo pertanto il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la derivante chiusura anticipata delle attività di pesca in questione, nonché gli effetti socioeconomici sul settore della pesca che ne deriverebbero.

---

[1] Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

[2] Regolamento (UE) 2024/1856 del Consiglio, del 28 giugno 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023, tali possibilità di pesca (GU L, 2024/1856, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1856/oj).

[3] Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

(4) Per alcuni stock supplementari è opportuno modificare sia i contingenti dell'Unione che i contingenti degli Stati membri per il 2024 per tenere conto delle necessarie detrazioni derivanti dalle esenzioni dall'obbligo di sbarco.

(5) Il 13 marzo 2024 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/897 ([4]) che ha recepito nel diritto dell'Unione alcune misure di gestione, conservazione e controllo della pesca nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas* - ICCAT). Tale regolamento ha aggiunto nuove disposizioni agli articoli 9 e 12, del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]). Onde evitare il sovrapporsi di disposizioni sulla stessa materia, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 28 del regolamento (UE) 2024/257.

(6) Il regolamento (UE) 2023/194 ha fissato un TAC di 114 tonnellate per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nella sottozona CIEM 9 per il 2024. Il 16 agosto 2024 il CIEM ha pubblicato il suo parere per tale stock per il 2025 e il 2026. Per il 2025 e il 2026 il CIEM ha fornito per la prima volta un parere per due diverse popolazioni di occhialone in tale zona. Il CIEM spiega che ciò è dovuto, in primo luogo, alla presenza di due popolazioni di occhialone nella sottozona CIEM 9: occhialone distribuito nella sottozona CIEM 9, a eccezione della parte atlantica dello stretto di Gibilterra (ossia la costa galiziana e portoghese) da un lato, e occhialone distribuito nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra e nel Mediterraneo occidentale dall'altro. In secondo luogo, il CIEM spiega che il parere del comitato scientifico consultivo per la pesca della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) relativo all'occhialone nelle sottozone geografiche 1 e 3 della CGPM (Mediterraneo occidentale) riguarda la popolazione di occhialone distribuita nel Mediterraneo occidentale e nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra. Inoltre, secondo l'ultimo progetto di parere del comitato scientifico consultivo per la pesca relativo a tale stock per il 2025: i) la biomassa è stata inferiore al B_{lim} (ossia il valore di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva) dal 2011; ii) la biomassa dello stock nel 2024 si attesta al 30 % del B_{lim}; iii) la biomassa rimarrà al di sotto del B_{lim} anche senza attività di pesca nel 2025, e iv) la mortalità per pesca è attualmente al 204 % della variabile sostitutiva dell'$F_{MSY,}$ dove per «F_{MSY}» si intende la mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine. Inoltre il CIEM ha raccomandato di ridurre le catture per l'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il 2025 e il 2026.

(7) Di conseguenza, la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra per il resto del 2024, nell'ambito del TAC per l'occhialone nella sottozona CIEM 9 per il 2024, potrebbe costituire una grave minaccia per tale stock. Tale grave minaccia dovrebbe essere affrontata con urgenza. Pertanto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472, è opportuno sospendere la pesca dell'occhialone nella parte atlantica dello stretto di Gibilterra.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2024/257 e (UE) 2023/194.

(9) Le disposizioni del presente regolamento che modificano le disposizioni del regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda l'ICCAT e per quanto riguarda il merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c e nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1, fatta eccezione per il divieto di pesca diretta, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2024, in linea con il periodo di applicazione delle disposizioni modificate. Il TAC per l'acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º luglio 2024, sempre in linea con il periodo di applicazione della disposizione modificata. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto il livello delle possibilità di pesca è mantenuto o aumentato.

(10) Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

([4]) Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj).

([5]) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1).

1) l'articolo 12 *bis* è sostituito dal seguente:

«*Articolo 12 bis*

Misure riguardanti il merluzzo giallo nelle divisioni CIEM da 8a a 8e, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1

Si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm:

a) alle catture di merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e; e

b) alle catture di merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1.»;

2) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 28*

FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 1º gennaio 2024 al 12 marzo 2024.

2. Dal 17 dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.»;

3) all'articolo 59, terzo comma:

a) la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:

«a bis) l'articolo 12 *bis*, lettera a), si applica dal 1º luglio 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e;»;

b) dopo la lettera a bis) è inseritala lettera seguente:

«a ter) l'articolo 12 *bis*, lettera b), si applica dal 1º ottobre 2024 al 31 dicembre 2024 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della divisione Copace 34.1.1;»;

c) dopo la lettera i) è inserita la lettera seguente:

«i bis) nell'allegato IA, parte A, tabelle 18 e 19, la nota a piè di pagina 1 si applica dal 1º ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;»

4) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

1) all'articolo 59, secondo comma, dopo la lettera h) sono inserite le lettere seguenti:

«h bis) nell'allegato IA, parte E, tabella per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 1 si applica dal 1º gennaio 2024 al 31 dicembre 2024;

h ter) nell'allegato IA, parte E, tabella per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 9, la nota 2 si applica dal 1º ottobre 2024 al 31 dicembre 2024;»

2) l'allegato IA è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.

ALLEGATO I

I. L'allegato IA, parte A, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

1) la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

Tabella 2

«Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	4 519	(1) (3)	TAC analitico»	
Portogallo	4 930	(1) (3)		
Unione	9 449	(1) (2) (3)		
TAC	9 449	(1) (2) (3)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025.
(2) Condizione speciale: di cui fino a 969 tonnellate possono essere prelevate nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa (ANE/*09AW):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36º00′00″ N	5º36′00″ O
2	36º00′00″ N	11º00′00″ O
3	37º01′20″ N	8º59′47″ O

(3) Condizione speciale: di cui i seguenti quantitativi, oltre al quantitativo di cui alla nota 2 e dopo aver utilizzato pienamente tale quantitativo, possono essere prelevati nella zona di cui alla nota 2 nel periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 settembre 2024 (ANE/*09AW2).

Spagna	1 926
Portogallo	2 102
Unione	4 028

2) le tabelle 18 e 19 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 18

«Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	97	(1)	TAC analitico	
Francia	11	(1)		
Unione	108	(1)		
TAC	108	(1)		

(1) A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie; non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/*08C-BC).

Tabella 19

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	128	(1) (2)	TAC analitico»	
Portogallo	4	(1) (2) (3)		
Unione	132	(1) (2)		
TAC	132	(1) (2)		

(1) A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie; non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/*9/3411-BC).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).
(3) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P). A decorrere dal 1º ottobre 2024, esclusivamente per le catture accessorie; non è consentita la pesca diretta nell'ambito di questo contingente (POL/*93411P-BC).

II. L'allegato IA, parte B, del regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

1) la tabella 33 è sostituita dalla seguente:

Tabella 33

«Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 154	TAC analitico	
Francia	931	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»	
Unione	2 085		
TAC	2 175		

2) la tabella 38 è sostituita dalla seguente:

Tabella 38

«Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 872	TAC analitico	
Francia	10 419	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»	
Unione	12 291		
TAC	12 906		

3) la tabella 56 è sostituita dalla seguente:

Tabella 56

«Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	12	(1)	TAC analitico	
Spagna	8 359		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»	
Francia	18 771			
Paesi Bassi	24	(1)		
Unione	27 166			
TAC	27 532			

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	2 454
Francia	4 418
Paesi Bassi	7
Unione	6 881

4) la tabella 121 è sostituita dalla seguente:

Tabella 121

«Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	1 788	(1) (2)	TAC analitico	
Francia	31	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	177	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96»	
Unione	1 996	(1)		
TAC	2 097			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di suri/sugarelli.
(2) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

ALLEGATO II

Nell'allegato IA, parte E, del regolamento (UE) 2023/194, la tabella relativa all'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona CIEM 9 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della sottozona 9 (SBR/09-)
Anno	2023	2024		TAC precauzionale
Spagna	88	88 (2)		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 (1)»
Portogallo	24	24 (2)		
Unione	112	112 (2)		
TAC	114	114 (2)		

(1) Si applica solo nel 2024.
(2) A decorrere dal 1º ottobre 2024, non sono effettuate catture di occhialone nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e dalla costa:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36º 10′ 00″ N	11º 00′ 00″ O
2	36º 10′ 00″ N	5º 53′ 17″ O
3	36º 00′ 00″ N	5º 36′ 00″ O
4	36º 00′ 00″ N	11º 00′ 00″ O